

**DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2013  
200/2013/A**

**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, DOVUTO PER L'ANNO 2013 DAI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS E DEI SERVIZI IDRICI, E SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO E COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DEI DATI RELATIVI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 16 maggio 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto legge 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito decreto legge 1/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2012 (di seguito: DPCM 23 novembre 2012) di approvazione ai fini della esecutività della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 177/2012/A, in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2012;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Autorità, con allegato schema dei conti, quale risulta a seguito della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, n. 27/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, con il relativo allegato A (di seguito: Testo integrato *unbundling*);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A (di seguito: deliberazione 443/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2013, 101/2013/A (di seguito: deliberazione 101/2013/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 38, dell'articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge 266/05;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l'Autorità provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalità del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
- il comma 40, dell'articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 24, dell'articolo 18, della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscono direttamente al bilancio dell'Autorità;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, coordinato con la legge di conversione 214/11, dispone il trasferimento all'Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l'articolo 24 bis, del decreto legge 1/12, coordinato con la legge di conversione 27/12, dispone che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione alle disposizioni contenute dal sopra citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, si provveda mediante un contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/95.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione delle misure di contenimento della spesa (*spending review*) definite dalla normativa primaria applicabile all'Autorità (Decreto Legge 95/2012, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135), l'Autorità ha conseguito, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013, risparmi sui costi relativi ai consumi intermedi che si aggiungono ai risparmi già conseguiti in attuazione dell'art.6, del Decreto Legge 78/10);

- ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è venuto a ridursi il contributo versato dall'Autorità a copertura delle spese di altre Autorità indipendenti introdotto dall'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, diminuendo da complessivi euro 32,5 milioni per il triennio 2010-2012 a complessivi euro 10,5 milioni per il triennio 2013-2015;
- i maggiori costi derivanti dalle nuove funzioni assegnate per legge all'Autorità in tema di regolazione e controllo dei servizi idrici possono essere solo parzialmente coperti dall'applicazione ai soggetti operanti nel settore idrico della aliquota di finanziamento stabilita per i settori dell'energia elettrica e del gas, date anche le diverse dimensioni delle basi imponibili di tali settori;
- la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e del settore idrico che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel DPCM 23 novembre 2013, ha raccomandato all'Autorità *“una oculata gestione nello svolgimento delle nuove funzioni attribuite nell'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi e di una minore conseguente pressione contributiva sui soggetti destinatari”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

in materia di semplificazione degli adempimenti

- in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 70/11, l'Autorità ha disposto misure di semplificazione esonerando dagli obblighi informativi di registrazione all'Anagrafica Operatori istituita dalla medesima Autorità con deliberazione GOP 35/08 i soggetti esercenti l'attività di produzione dell'energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW con determinate condizioni;
- ulteriori misure di semplificazione sono state adottate dall'Autorità con la deliberazione 101/2013/A che, in occasione della prima attuazione di definizione delle modalità di versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2012 da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, ha elevato a 100,00 euro la soglia di esenzione dal versamento del suddetto contributo, essendo tale soglia precedentemente fissata per gli operatori dei settori dell'energia a 12,00 euro;
- ai fini della semplificazione delle comunicazioni all'Autorità da parte dei soggetti tenuti al versamento del contributo, è stato istituito un apposito sistema telematico per l'utilizzo del quale è necessario che i medesimi soggetti si accreditino presso l'Anagrafica operatori dell'Autorità, istituita con la deliberazione GOP 35/08; infine, con la deliberazione 347/2012/R/Idr è stato fissato l'obbligo di accreditamento all'Anagrafica Operatori anche per i gestori di una o più attività del servizio idrico integrato.

**RITENUTO CHE:**

- nel contesto di uno scenario macroeconomico generale di perdurante incertezza in tutti i settori di competenza dell'Autorità e in una logica di efficientamento e ottimizzazione delle risorse, nonché di adesione alle politiche generali di contenimento della spesa pubblica, sia opportuno perseguire la riduzione della pressione contributiva sui soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, come raccomandato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel DPCM 23 novembre 2012 con riferimento alle nuove funzioni relative al settore idrico;
- valutando da una parte i maggiori costi derivanti dalle nuove funzioni di regolazione e controllo degli gestori operanti nel settore idrico, solo parzialmente recuperabili attraverso l'estensione del contributo a detti gestori, e dall'altra i minori costi derivanti non solo dalle misure di contenimento della spesa citate, ma anche dalla riduzione del contributo versato dall'Autorità a copertura delle spese di altre Autorità indipendenti, sia nel complesso perseguibile l'obiettivo di ridurre, in modo mirato e congruo, l'aliquota del contributo;
- in ragione della raccomandazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al DPCM 23 novembre 2012, sia opportuno indirizzare selettivamente tale riduzione verso il settore idrico, anche in ragione delle difficoltà segnalate in particolare per quanto riguarda le gestioni pubbliche dirette del servizio idrico integrato;
- pertanto, sia opportuno ridurre l'aliquota per il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2013, dovuta dagli operatori del settore idrico, stabilendo tale aliquota nella misura dello 0,25 per mille e mantenere, invece, l'aliquota pari allo 0,3 per mille (valore ormai costante da oltre dieci anni) per il contributo dovuto dagli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- sia, inoltre, opportuno aggiornare le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità da parte dei soggetti regolati dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando che le modalità di contribuzione soddisfino i principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

ai fini della semplificazione degli adempimenti

- sia necessario consolidare le semplificazioni apportate con la deliberazione 443/2012/A in tema di piccoli operatori di generazione di energia elettrica e con la deliberazione 101/2013/A in tema di elevazione della soglia di esenzione dal versamento del contributo al valore di 100,00 (cento/00) euro, estendendo tale misura già adottata per i gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, anche agli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas;

- sia opportuno adottare specifiche disposizioni per i soggetti che operano in via marginale ed in modo occasionale nei settori dell'energia elettrica e del gas, in modo da adottare ulteriori misure di semplificazione dell'azione amministrativa

## **DELIBERA**

1. di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas nella misura dello 0,3 (zerovirgolatre) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2012;
2. di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2012;
3. di approvare l'Allegato A della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente le modalità per il versamento e la comunicazione dei dati relativi al contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità e che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 143/07;
4. di disporre che il contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici venga versato entro il 31 luglio 2013, tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
5. di disporre che, entro il 15 settembre 2013, i soggetti obbligati al versamento del contributo operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, ivi inclusi quelli per i quali il versamento non è dovuto in quanto non superiore a euro 100,00 (cento/00), inviino all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la deliberazione GOP 35/08;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione ai fini dell'esecutività, secondo il combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05;
7. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
8. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità affinché, con propria determinazione, fornisca le necessarie istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici per il versamento nonché, tenuto conto della peculiarità del settore idrico, effettui le opportune comunicazioni informative nei confronti delle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility.

16 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*